REGOLAMENTO (CEE) N. 3799/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a motivo dell'adesione della Spagna, il regolamento (CEE) n. 43/81 che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), prevede un sistema di mercati rappresentativi per la fissazione di un prezzo comunitario di mercato del suino macellato;

considerando che l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine è stato stabilito dal regolamento (CEE) n. 43/81 (3); che ciascuno stato membro costituisce un mercato rappresentativo ai sensi del suddetto regolamento;

considerando che, in conformità dell'articolo 396 dell'atto di adesione, occorre ampliare questo elenco dei mercati rappresentativi a seguito dell'adesione della Spagna; che in Spagna i prezzi pagati ai produttori sono fissati dai centri di quotazione o dai principali macelli;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione; che, in virtù dell'articolo 261 dell'atto, l'applicazione delle misure relative al Portogallo è differita fino al termine della prima tappa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 43/81 è completato come segue:

«11. L'insieme dei seguenti centri di quotazione:	Ebio, Mercolérida, Mercorelez, Segovia, Segura, Silleda
e	
l'insieme dei seguenti mercati:	Murcia, Barcelona, Burgos, Fuenteovejuna, Lugo, Pozuelo de Alarcón, Alhama de Murcia, Mollerusa, Calamocha, Segovia, Olvega»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 15.